

**SECONDA PROROGA DELL'ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN
DEROGA del 19 maggio 2009**

Misure contro la crisi – sino al 31 marzo 2012

ai sensi dell':

- art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e successive modifiche e integrazioni;
- art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
- accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 12 febbraio 2009;
- accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige del 29 aprile 2009;
- accordo quadro del 19 maggio 2009;
- accordo del 24 novembre 2009 riguardante la prima proroga dell'accordo quadro del 19 maggio 2009;
- articolo 2 comma 138 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni;
- circolare della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del 20 gennaio 2010, n. 1713;
- delibera della Giunta provinciale del 25 gennaio 2010, n. 118;
- articolo 1 comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modifiche ed integrazioni;
- accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 16 dicembre 2010;

TRA

➤ la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, nella persona dell'assessore al lavoro, dott. ing. Roberto Bizzo

➤ i rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali:

Assoimprenditori/Unternehmervverband

Unione albergatori e pubblici esercenti/ Hoteliers- und Gastwirteverband

Unione agricoltori sudtirolesi/Südtiroler Bauernbund

Legacoopbund

AGCI

APA/LVH

CNA/SHV

Unione commercio turismo servizi A.A. – Hds

Federazione cooperative Raiffeisen/Raiffeisenverband

Confcooperative

Confesercenti

Confprofessioni Südtirol – Alto Adige

➤ *i rappresentanti delle Organizzazione Sindacali dei Lavoratori:*

ASGB

CGIL/AGB

SGBCISL

UIL-SGK

Presenti altresì:

- *La Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige*
- *L'INPS Direzione Provinciale*

si conviene di confermare l'accordo quadro del 19 maggio 2009 con le seguenti modifiche qui di seguito riportate e di prorogarlo per il periodo decorrente dal 01 aprile 2011 sino al 31 marzo 2012.

1.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modifiche ed integrazioni, la misura dei trattamenti degli ammortizzatori sociali in deroga è ridotta del 10% nel caso di prima proroga decorsi 12 mesi di effettivo godimento dell'ammortizzatore sociale, del 30% nel caso di seconda proroga decorsi 24 mesi di effettivo godimento dell'ammortizzatore sociale e del 40% nel caso di proroghe successive. Ai sensi della circolare INPS del 13 marzo 2007, n. 57, nel calcolo del godimento effettivo dell'ammortizzatore sociale e dell'eventuale proroga si deve avere riguardo di volta in volta ad ogni singolo lavoratore.

1.2. La singola istanza non può prevedere una durata superiore a 6 mesi. È tuttavia possibile ottenere una proroga sino al 31.03.2012.

1.3. Le domande presentate che hanno per oggetto la cassa integrazione in deroga a decorrere dal 01 aprile 2011 potranno essere accolte soltanto qualora l'azienda dichiari che le collaboratrici e i collaboratori sospesi frequenteranno specifici corsi di formazione o riqualificazione professionale organizzati dalla Provincia Autonoma di Bolzano e a carico della stessa (anche attraverso misure finanziate dal FSE). In alternativa le imprese possono organizzare la formazione anche attraverso centri privati accreditati oppure attraverso strutture interne. In tal caso le spese sono a carico dell'azienda. L'obbligo formativo non trova applicazione se la lavoratrice o il lavoratore sono stati sospesi dal lavoro fino a un massimo di 160 ore. Se la sospensione supera le 160 ore, la lavoratrice o il lavoratore dovranno frequentare rispettivamente: almeno 1 giorno di formazione in caso di sospensione da 161 a 240 ore; almeno 2 giorni di formazione in caso di sospensione da 241 a 320 ore; almeno 3 giorni di formazione in caso di sospensione da 321 a 400 ore; almeno 4 giorni di formazione se la sospensione supera le 400 ore. In caso di sospensione totale della lavoratrice o del lavoratore per l'intera durata richiesta di cui al punto 1.2 (6 mesi consecutivi nei 12 mesi successivi al 1° aprile 2011), l'obbligo formativo ammonta a 20 giorni. Le iniziative formative realizzate dalle aziende nei 24 mesi precedenti alla data della domanda vengono riconosciute al fine del suddetto calcolo. L'adempimento dell'obbligo va comprovato tramite dichiarazione rilasciata dal relativo centro di formazione. Le imprese possono comprovare la formazione organizzata internamente attraverso i documenti di spesa e ogni altro documento utile. Qualora le aziende non adempissero l'obbligo, l'ufficio si riserva di rigettare un'eventuale ulteriore istanza. Se la causa per la mancata realizzazione dell'iniziativa formativa o per la sua più breve durata non è imputabile all'azienda, l'Ufficio servizio lavoro può comunque autorizzare la domanda.

L'azienda s'impegna a contattare, dopo l'accoglimento dell'istanza, un centro di formazione pubblico o accreditato, al fine di analizzare il fabbisogno specifico in termini di formazione professionale delle collaboratrici e dei collaboratori sospesi dal lavoro.

1.4. Le lavoratrici e i lavoratori per i quali l'azienda chiede la cassa integrazione in deroga devono aver esaurito prima dell'inizio di quest'ultima le ferie ordinarie a loro spettanti.

- 1.5. Le lavoratrici e i lavoratori per i quali l'azienda chiede la cassa integrazione in deroga devono essere in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso la società istante.
- 1.6. Le lavoratrici e i lavoratori assunti dall'azienda successivamente alla prima istanza di cassa integrazione in deroga sono esclusi dalla fruizione del trattamento, indipendentemente dalla durata dell'anzianità aziendale.
- 1.7. A partire dal 01 aprile 2011 le aziende potranno presentare le domande per ottenere la cassa integrazione in deroga in forma di pagamento diretto, effettuato da parte dell'INPS a favore dei dipendenti, o a conguaglio. L'azienda che opti per il pagamento a conguaglio è tenuta a comunicare all'Ufficio servizio lavoro, entro 30 giorni dal termine del mese di riferimento, il totale delle ore di cassa integrazione effettivamente godute.
- 1.8. L'intervento di cui al punto 3.2. dell'accordo quadro del 19 maggio 2009, mobilità in deroga, è riservato ai lavoratori che soddisfano i requisiti di cui al punto 1 dell'allegato B dell'accordo stesso e che pertanto hanno perso il posto di lavoro tra il 01 aprile 2009 e il 31 marzo 2012 a seguito di un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo di crisi connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività, oppure si sono dimessi per giusta causa.
- 1.9. I lavoratori a tempo indeterminato devono essere in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, e non aver diritto per lo stesso evento alla percezione di qualsiasi altro trattamento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro, come per esempio indennità di disoccupazione, indennità di mobilità ex legge n. 223/1991, erogata dall'INPS, e indennità prevista dalle legge regionale n. 19/1993. Il lavoratore provvederà a chiedere l'iscrizione nell'apposita lista di mobilità.
- 1.10. I lavoratori a tempo determinato sono ammessi alla mobilità in deroga a condizione che abbiano almeno 12 mesi di anzianità aziendale presso il datore di lavoro che li occupava a tempo determinato, con almeno 6 mesi di lavoro effettivo, e siano esclusi dal diritto alla percezione di qualsiasi altra tipologia di ammortizzatore sociale connesso alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. I lavoratori dovranno sottoscrivere una dichiarazione d'immediata disponibilità per ottenere l'iscrizione in lista di mobilità in deroga.
- 1.11. Il lavoratore, per poter accedere agli interventi di cui ai punti 5 e 6 della convenzione quadro del 19 maggio 2009, deve aver rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità ad accettare un lavoro congruo ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1, e successive modifiche oppure a partecipare ad un'iniziativa di formazione professionale nell'ambito delle politiche attive del lavoro di cui all'accordo tra le parti sociali della Provincia Autonoma di Bolzano siglato il 30 marzo 2009. La durata degli interventi di cui al punto 3 dell'accordo quadro del 19 maggio 2009 non può eccedere il termine finale del 31 marzo 2012, anche nel caso in cui sussistano i requisiti d'accesso a diverse tipologie d'intervento.
- 1.12. Le persone che ricevono un mezzo di sostegno al reddito devono ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legge n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009 sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità. Ciò premesso, l'articolo 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 convertito in legge n. 291/2004 prevede che essi debbano essere immediatamente disponibili ad accettare un'offerta congrua di lavoro ovvero a partecipare ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale. La relativa dichiarazione è resa su un modulo messo a disposizione dell'INPS. In caso di rifiuto dell'offerta la persona decade dalla prestazione finanziaria. In ogni caso l'offerta di lavoro ovvero quella del corso professionale deve essere consegnata al cliente personalmente, mediante lettera raccomandata a.r. o mediante E-Mail certificata. La cliente ovvero il cliente decade dalla prestazione finanziaria (indennità di disoccupazione, di mobilità ordinaria, mobilità in deroga, cassa integrazione in deroga) se rifiuta l'offerta.
- 1.13. Le Parti firmatarie del presente accordo quadro si riservano di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi che costituiscono i presupposti dell'accordo quadro stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestassero nel periodo di

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Vertical handwritten signatures and marks on the right margin


applicazione, anche valutando eventuali variazioni dei criteri di accesso (datori di lavoro e lavoratori) ed intervenendo per ottimizzare la gestione.

1.14. Il presente accordo quadro ha validità dalla data della sottoscrizione fino al 31 marzo 2012.

Letto, approvato e sottoscritto


Le organizzazioni sindacali:

ASGB


CGIL/AGB



CISL/SGB


UIL-SGW




Le associazioni datoriali:

Assoimprenditori/Unternehmerverband 

Unione albergatori e pubblici esercenti/HGV 


Unione agricoltori sudtirolesi/Südtiroler Bauernbund 

Legacoopbund 

APA/LVH 

CNA/SHV 


AGCI 

Hds - Unione 

Federazione cooperative Raiffeisen/ Raiffeisenverband 


Confcooperative 

Confesercenti 

Confprofessioni Südtirol - Alto Adige 

L'Assessore al lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

dott. ing. Roberto Bizzo



La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige si impegna a sollecitare la Regione Trentino Alto-Adige / Südtirol affinché quest'ultima tuteli con legge regionale le lavoratrici e i lavoratori collocati in lista di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010, che raggiungono i requisiti pensionistici nel corso dell'anno 2011, comunque entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, per i quali non risulti operativa la clausola di salvaguardia sull'applicazione della normativa pensionistica previgente al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. In particolare si tratta delle persone che sono prive di reddito dal periodo in cui cessa l'erogazione dell'ammortizzatore sociale sino al momento in cui viene effettivamente erogata l'indennità di pensione.

La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, assieme alle parti sociali, si impegnerà comunque ad intervenire nelle competenti sedi affinché la tutela dei lavoratori sopra identificati possa avvenire anche attraverso la necessaria modifica di norme nazionali.



Pagina 5 di 8

Allegato A: Linee guida operative in materia di CIG in deroga di cui all'accordo ministeriale del 29.04.2009

- a) Le domande di concessione del trattamento CIG in deroga dovranno essere inviate alla Ripartizione Lavoro - Via Canonico Michael Gamper, 1 - Bolzano e dovranno contenere la seguente documentazione:
- modello di domanda predisposto dalla Ripartizione Lavoro;
 - verbale di consultazione sindacale con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;
 - dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti per i quali è chiesta l'integrazione salariale in deroga, in cui gli stessi attestano di non beneficiare di altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e di essere immediatamente disponibili ad accettare un lavoro congruo oppure a partecipare ad un'iniziativa di formazione professionale.
- b) Il periodo, anche frazionato, integrabile decorre dalla data indicata nella domanda e cessa entro il 31 marzo 2012; la domanda deve essere inoltrata entro 20 giorni dall'inizio del periodo richiesto.
- c) L'istanza di cassa integrazione in deroga viene prorogata unicamente per le aziende che, in caso di effettivo godimento di più di 160 ore di cassa integrazione in deroga riferite a ciascun dipendente e a ciascuna dipendente, allegano la relativa dichiarazione della struttura di formazione di cui al punto 1.3.
- d) Le lavoratrici e i lavoratori devono essere in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso la società istante.
- e) La Ripartizione Lavoro esamina le domande in base all'ordine di spedizione delle raccomandate.
- f) Le domande non complete degli elementi essenziali perderanno l'ordine in graduatoria e verranno riesaminate solo in seguito all'avvenuta presentazione della documentazione mancante, richiesta dalla Ripartizione Lavoro.
- g) La Ripartizione Lavoro:
- ordina le domande in base alla data di spedizione;
 - verifica la completezza della documentazione e l'appartenenza dell'azienda alle categorie previste dall'accordo;
 - effettua controlli in merito alla anzianità lavorativa dei dipendenti interessati;
 - autorizza il pagamento con decreto del direttore di Ripartizione;
 - trasmette all'azienda richiedente e all'INPS provinciale il decreto direttoriale di concessione del trattamento CIG in deroga.
- h) Contro il provvedimento di diniego da parte della Ripartizione lavoro è ammesso ricorso in via gerarchica alla Giunta Provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta notifica.
- i) La sede INPS di Bolzano, in seguito alla notifica del provvedimento di concessione e alla conseguente presentazione da parte dell'azienda della modulistica prevista, attiva i controlli previsti e procede all'autorizzazione o al pagamento del trattamento previsto.
- j) Nel caso in cui l'azienda non soddisfacesse i requisiti previsti, l'INPS, con provvedimento motivato e notificato all'azienda richiedente, si riserva di non autorizzare il trattamento. Contro tale provvedimento l'azienda interessata può presentare ricorso all'INPS.

- k) l'INPS comunica con cadenza mensile alla Ripartizione lavoro il rendiconto a consuntivo dei trattamenti di CIG in deroga effettivamente erogati;
- l) la Ripartizione lavoro si riserva di non autorizzare il pagamento del trattamento in caso di incapienza del limite complessivo di spesa.

Stulo

de Spini

[Signature]

Vita

Gi. L. S. P

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

Allegato B: Linee guida operative in materia di indennità di mobilità in deroga di cui all'accordo ministeriale del 29.04.2009

1. Il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto all'indennità quando:
 - ha perso il posto di lavoro tra il 01 aprile 2009 e il 31 marzo 2012 a seguito di un licenziamento collettivo, plurimo o individuale, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o si è dimesso per giusta causa;
 - ha un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato;
 - non ha diritto per lo stesso evento alla percezione di qualsiasi altro trattamento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro (es. indennità di disoccupazione, indennità di mobilità ex legge n. 223/1991 e indennità di mobilità ex legge regionale n. 19/1993);
 - ha rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità ad accettare un lavoro congruo oppure a partecipare ad un'iniziativa di formazione professionale.

2. Il trattamento di cui al punto 1 e per i motivi in esso indicati può essere concesso anche ai lavoratori cessati da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a condizione che:
 - siano esclusi dal diritto alla percezione di qualsiasi altra tipologia di ammortizzatore sociale connesso alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato;
 - abbiano almeno 12 mesi di anzianità aziendale di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato;

3. Il trattamento di mobilità in deroga di cui al punto 1 può essere concesso con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi:
 - apprendisti;
 - lavoratori somministrati, in caso di cessazione del rapporto del lavoratore con l'agenzia somministratrice nelle ipotesi elencate al punto 1 e per le motivazioni in esso riportate con riferimento all'azienda utilizzatrice;
 - soci lavoratori di cooperative, escluse dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla normativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

4. I datori di lavoro, all'atto del licenziamento o delle dimissioni per giusta causa, provvedono ad informare i potenziali beneficiari della possibilità di richiedere il trattamento di cui ai punti 1, 2, 3.

5. Il lavoratore dopo essersi iscritto nella lista di mobilità presenta domanda alla sede INPS competente e trasmette una copia alla Ripartizione Lavoro.

6. La sede territoriale dell'INPS, verificata la correttezza della domanda, l'iscrizione nelle apposite liste di mobilità e la non corresponsione di alcuna indennità, eroga il trattamento in deroga.

7. Mensilmente la sede INPS comunicherà alla Ripartizione lavoro i nominativi dei beneficiari e gli importi erogati.